



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 65141/2008

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilaotto addì 01 (uno)

del mese di Luglio alle ore 09:00, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE | |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE | |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE | |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE | A |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE | A |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 354

COMUNE DI CESENATICO. ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008, PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO ALL'ESPANSIONE DELL'AREA PRODUTTIVA DI VILLALTA, VIA SAN PELLEGRINO IN VARIANTE AL P.R.G. , AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 41 DELLA L.R. 20/2000, E DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Cesenatico di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs.4/2008, relativa al *“Progetto per l’attuazione del Piano Particolareggiato relativo all’espansione dell’area produttiva di Villalta, Via San Pellegrino in variante al P.R.G., ai sensi del combinato disposto dell’art. 41 della L.R. 20/00, e dell’art. 15 della L.R. 47/78”*, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 02.04.2008 (agli atti con prot. n. 34640 del 03.04.2008.);

Premesso che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*, che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.lgs. n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.lgs. 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla *“verifica di assoggettabilità”* di cui all’art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Precisato che:

- il Piano Particolareggiato in oggetto ha iniziato il suo iter procedurale per l’acquisizione dei pareri degli Enti preposti alla valutazione della pianificazione attuativa comunale, contestualmente all’avvio del presente procedimento;
- che a tal proposito il Comune di Cesenatico ha trasmesso la documentazione del Piano all’Amministrazione Provinciale (agli atti con prot. prov.le 34603 del 03.04.2008) anche ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 13 della L.R. 64/74 e dell’art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall’art. 14 della L.R. 10/03.
- che con apposita nota (prot. prov.le n. 41011 del 17.04.2008) il Comune ha precisato che, a seguito dell’acquisizione di tutti i pareri previsti per la fase attuativa e della verifica di assoggettabilità, verrà avviata apposita procedura di variante urbanistica per il Piano in oggetto;

Constatato che

- il piano in oggetto riguarda un’area già destinata dal PRG vigente come D3 *“zone produttive di espansione”*, da attuarsi per iniziativa pubblica, in ampliamento al già attuato comparto produttivo in località Villalta lungo la S.P. 33 *“San Pellegrino”*, in angolo con la strada comunale *“Via Brusadicia”*;

- la variante al PRG si rende indispensabile ai fini di acquisire, all'interno del perimetro del piano particolareggiato, una parte di area attualmente destinata agli usi agricoli, adiacente alla zonizzazione sul lato nord, necessaria a garantire l'invarianza idraulica del comparto in attuazione;

Dato atto che, per l'acquisizione di tutti i pareri il Comune ha indetto una Conferenza dei Servizi, in data 27.05.2008, utilizzata anche per la consultazione degli enti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2° del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008, individuati in:

- AUSL di Cesena;
- Agenzia Regionale Per l'Ambiente (A.R.P.A.);
- Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone;

Preso atto, dalla documentazione tecnico-illustrativa trasmessa relativa al Piano Particolareggiato, con particolare riferimento all'elaborato "Relazione per la verifica di assoggettabilità", nel quale vengono evidenziati i seguenti aspetti progettuali collegabili alle tematiche ambientali:

- per i lotti confinanti con i terreni agricoli esterni alla lottizzazione è prevista una fascia di rispetto pari a 3 metri destinata a verde privato;
- è previsto uno spazio da destinare ad isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- assunzione di valori cautelativi nel dimensionamento della rete fognaria bianca al fine di recepirne le acque stradali, dei fossi tombinati, della invarianza idraulica (quest'ultima garantita anche dalla nuova area in aggiunta che sarà oggetto di variante);
- verifica della idoneità della portata della fognatura nera pubblica, stabilita in 500 abitanti equivalenti all'impianto di pompaggio già realizzato per la sistemazione della Via Brusadiccia. All'attuazione del comparto in esame, considerato che all'impianto confluiscono anche i reflui della parte già attuata, viene stimato un residuo ancora disponibile di 100 abitanti equivalenti;
- verifica dell'adeguatezza della rete di distribuzione dell'acqua, valutata in grado di rispondere anche all'eventuale insediamento di attività fortemente idroesigenti;
- rispondenza del progetto alle normative in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico (L.R. 19 del 29.09.2003);
- analisi della sistemazione e del mantenimento delle aree verdi in base alla loro specifica funzione;
- analisi degli impatti acustici: il progetto contiene una valutazione previsionale di impatto acustico, ai sensi della L.447/95 e della DGR 673/04, volto a stabilire la compatibilità dell'area con la futura destinazione del comparto di tipo produttivo ed una previsione di impatto acustico correlata all'incremento di traffico veicolare in conseguenza del nuovo insediamento in relazione all'intorno acustico attuale.

Dato atto che:

in sede di Conferenza dei Servizi in data 27.05.2008 (come risulta da verbale del Comune di Cesenatico, prot. com.le n. 18032, pervenuto in data 24.06.2008 e acquisito agli atti della Provincia con protocollo n. 63992 del 25.06.2008, è stato esaminato il Progetto di Piano Particolareggiato in oggetto, sul quale si sono espressi i diversi enti intervenuti, tra i quali in particolare si citano:

- parere ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13 della L.R. 64/74 e dell'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03, per il quale la Provincia

- ha richiesto documentazione integrativa in merito agli elaborati geologici, sospendendo quindi il rilascio del parere stesso;
- parere dell'AUSL di Cesena, sospeso con richiesta di integrazioni finalizzate ad una revisione delle scelte progettuali che garantiscano la tutela delle residenze limitrofe;
 - parere del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone, che si esprime favorevolmente con prescrizioni;
 - parere dei soggetti gestori per gli interventi di realizzazione della rete acqua potabile e fognatura nera che si esprime favorevolmente con prescrizioni, e del gas metano che non mette in evidenza problematiche particolari;

in particolare, i pareri espressi dai soggetti competenti, ai sensi del 2° comma dell'art. 12, escludono l'assoggettamento del piano alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., tuttavia ponendo prescrizioni, come di seguito sintetizzato:

- 1) parere AUSL di Cesena, pur sospendendo il parere sul PUA, come sopra evidenziato, ne esclude la sottoposizione a procedura di VAS;
- 2) parere A.R.P.A., che esclude la procedura di VAS, subordinando il PUA alle prescrizioni di seguito riportate:
 - realizzazione di una fascia verde a gestione pubblica di circa 20 mt, con funzione mitigativa per gli effetti estetici, per le eventuali immissioni provenienti dall'area produttiva, per l'installazione di sistemi per mitigazione acustica;
 - opportunità che il Comune preveda una fascia acustica in classe IV coincidente con tutta l'area di intervento o, almeno, la sua parte più esterna;
 - realizzazione dei rialzamenti rispetto al piano di campagna con materiale derivante da demolizioni;
- 3) parere Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone, che esclude la procedura di VAS, subordinando il PUA alla prescrizione di seguito riportata:
 - rivedere il calcolo della strozzatura in uscita dalla vasca di laminazione, secondo le indicazioni contenute nel parere relativo al PUA;

Considerato che

Le problematiche ambientali emerse dall'esame del progetto riguardano principalmente l'incompatibilità acustica tra la zonizzazione produttiva (classe V) e quella agricola (classe III) e la necessità di tutela delle abitazioni rurali limitrofe al comparto.

Tale criticità è ravvisabile anche per via del fatto che, come presupposto dallo stesso studio di impatto acustico, non è risultato possibile considerare le tipologie degli edifici produttivi realizzabili sui singoli lotti, né la natura specifica delle attività produttive che andranno ad insediarsi; non è stato considerato, quindi, nella valutazione di impatto acustico, il possibile apporto rumoroso derivato dall'insediamento a regime di tutte le aziende nel comparto. La verifica preliminare in rapporto al tema acustico giunge alla conclusione che si evidenzia una incompatibilità tra classi acustiche adiacenti, purtuttavia le analisi condotte dimostrano, sulla base del traffico indotto con l'intervento, una compatibilità dei nuovi livelli di rumore con la classe della zonizzazione agricola, come rispetto ai due recettori sensibili posti in prossimità del confine est (R1 ed R2), mentre margini più ristretti di compatibilità sono calcolati per il recettore sensibile posto di fronte al comparto su via Brusadicia (R3), più direttamente impattato dai mezzi circolanti sulla strada comunale.

Pertanto, il rapporto demanda ad una verifica fonometrica ad opere ultimate, mentre la disamina della trasformazione acustica del territorio con attività a regime è rimandata alla valutazione di impatto acustico, da approntare all'insediamento di ciascuna nuova attività.

in ottemperanza all'art. 2, c. 4, della L.R. 15/2001, la direttiva regionale in materia acustica (DGR n. 2053/2001 del 09.10.2001), al punto 5, prevede che nella sintesi tra la classificazione di fatto e di progetto le situazioni di conflitto esistenti e potenziali derivate dallo scarto di più di una classe acustica tra UTO confinanti sia risolto attraverso l'adozione di misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche, ovvero anche attraverso una modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica, o tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei recettori particolarmente sensibili;

Rilevati, inoltre, anche altri aspetti connessi a tematiche ambientali:

- il documento preliminare, che si conclude escludendo l'assoggettamento alla specifica procedura di VAS, propone accorgimenti tecnici ulteriori oltre a quelli insiti nella proposta progettuale, tra i quali quello di adottare, laddove possibile, misure per il risparmio energetico (energia solare, termica, pompe di calore condensate ad acqua o cogenerazione);
- la quota di verde pubblico e di standards minimi di legge da garantire nelle zone di nuovo insediamento produttive, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, quali quella in oggetto, deve essere pari al 15% (di cui 5% a parcheggio e 10% a verde pubblico) della superficie destinata a tali insediamenti, quindi alla superficie territoriale, mentre il Piano particolareggiato (Tav. 07), ne prevede il calcolo in rapporto alla Superficie Utile Lorda, ammontante al 50% della Superficie Territoriale. Pertanto, mentre la dotazione di parcheggio pubblico risulta comunque assicurata nella sua entità minima in quanto quantificata nel 10% della SUL, quella di verde pubblico dovrà essere invece raddoppiata. Di conseguenza è necessario provvedere al recupero dello standards minimo di legge (art. 46, L.R. 20/2000), sia per gli aspetti di carattere urbanistico che per la funzione ambientale che esso è chiamato a svolgere.

Atteso che finalità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 152/2006, è quella di escludere o meno i piani dalla procedura di VAS in ragione della significatività degli impatti;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene che, ai fini di poter escludere dalla procedura di VAS il seguente progetto di Piano Attuativo, si debbano porre le seguenti condizioni alla proposta progettuale presentata:

- 1) venga realizzata la fascia vegetale con funzioni mitigative secondo le indicazioni fornite dal parere di A.R.P.A. e dotata di opportuna schermatura acustica;
- 2) che il piano specifichi con maggior definizione le tipologie di attività insediabili lungo il lato destro della strada, che dovranno essere a minore impatto acustico su tutto il lato est, tale che questo consegua una classe acustica IV, superando così l'incompatibilità dovuta al salto di più di una classe tra zonizzazioni confinanti;
- 3) andrà valutata e risolta, con modalità analoghe, anche la parte prospiciente la via Brusadicia corrispondente al lotto 22, che dovrà assumere la stessa caratterizzazione del lato est,
- 4) è necessario provvedere al recupero dello standards di verde pubblico di legge (art. 46 della L.R.47/78), sia per gli aspetti di carattere urbanistico che per la funzione ambientale che esso è chiamato a svolgere. A tale proposito si anticipa che a ciò potrà concorrere anche la realizzazione della fascia verde di cui al punto 1), qualora la sua progettazione, che dovrà prioritariamente essere finalizzata agli effetti mitigativi, ne

permetta anche una valenza fruitiva. Qualora, invece, in sede di variante urbanistica, il Comune intendesse recuperare la quota di verde pubblico nella nuova area prevista a nord per l'invarianza idraulica, sarà necessario, per motivi di sicurezza, che il bacino di laminazione non superi i 30 cm di profondità; diversamente essa non potrà essere computata come standards urbanistico;

- 5) vengano recepite le prescrizioni di cui al punto 1 del parere Consorzio di Bonifica Savio-Rubicone, relative al calcolo della strozzatura in uscita dalla vasca di laminazione;
- 6) sia recepita all'interno del corpo normativo del piano quanto disposto circa la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia con riferimento alla delibera DGR 14/02/2005 n. 286, in ragione della specificità delle attività svolte nelle diverse aree pertinenziali (punti 7 e 8 della suddetta deliberazione regionale);
- 7) siano tradotte e/o esplicitate, in apposito elaborato normativo/progettuale, le condizioni di risparmio energetico da applicare alla realizzazione degli interventi secondo quanto indicato nella parte conclusiva del documento di verifica preliminare;
- 8) siano introdotte e/o esplicitate negli elaborati del PUA misure di risparmio idrico da attuarsi nella realizzazione degli interventi e nella gestione delle aree verdi;

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il *"Progetto per l'attuazione del Piano Particolareggiato relativo all'espansione dell'area produttiva di Villalta, Via San Pellegrino in variante al P.R.G., ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 della L.R. 20/00, e dell'art. 15 della L.R. 47/78"*, possa essere escluso dalle procedure di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto le modifiche proposte non prefigurano impatti significativi sull'ambiente, subordinatamente alle prescrizioni di cui ai punti numerati soprastanti.

Tutto ciò considerato

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. richiamato quanto indicato soprastanti punti 1 e 2 della parte narrativa, di escludere il progetto di piano particolareggiato in oggetto dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., subordinatamente alle prescrizioni seguenti:
 - 1) venga realizzata la fascia vegetale con funzioni mitigative secondo le indicazioni fornite dal parere di A.R.P.A. e dotata di opportuna schermatura acustica;
 - 2) che il piano specifichi con maggior definizione le tipologie di attività insediabili lungo il lato destro della strada, che dovranno essere a minore impatto acustico su tutto il lato est, tale che questo consegua una classe acustica IV, superando così l'incompatibilità dovuta al salto di più di una classe tra zonizzazioni confinanti;
 - 3) andrà valutata e risolta, con modalità analoghe, anche la parte prospiciente la via Brusadicia corrispondente al lotto 22, che dovrà assumere la stessa caratterizzazione del lato est;

- 4) è necessario provvedere al recupero dello standards di verde pubblico di legge (art. 46 della L.R.47/78), sia per gli aspetti di carattere urbanistico che per la funzione ambientale che esso è chiamato a svolgere. A tale proposito si anticipa che a ciò potrà concorrere anche la realizzazione della fascia verde di cui al punto 1), qualora la sua progettazione, che dovrà prioritariamente essere finalizzata agli effetti mitigativi, ne permetta anche una valenza fruitiva. Qualora, invece, in sede di variante urbanistica, il Comune intendesse recuperare la quota di verde pubblico nella nuova area prevista a nord per l'invarianza idraulica, sarà necessario, per motivi di sicurezza, che il bacino di laminazione non superi i 30 cm di profondità; diversamente essa non potrà essere computata come standards urbanistico;
 - 5) vengano recepite le prescrizioni di cui al punto 1 del parere Consorzio di Bonifica Savio-Rubicone, relative al calcolo della strozzatura in uscita dalla vasca di laminazione;
 - 6) sia recepita all'interno del corpo normativo del piano quanto disposto circa la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia con riferimento alla delibera DGR 14/02/2005 n. 286, in ragione della specificità delle attività svolte nelle diverse aree pertinenziali (punti 7 e 8 della suddetta deliberazione regionale);
 - 7) siano tradotte e/o esplicitate, in apposito elaborato normativo/progettuale, le condizioni di risparmio energetico da applicare alla realizzazione degli interventi secondo quanto indicato nella parte conclusiva del documento di verifica preliminare;
 - 8) siano introdotte e/o esplicitate negli elaborati del PUA misure di risparmio idrico da attuarsi nella realizzazione degli interventi e nella gestione delle aree verdi.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
 2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Cesenatico.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
